

Sciacca, 30 maggio 2017

**A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI  
DI SCIACCA**

Comunicazione a mezzo PEC

Prot. n. 1390/2017 Corr. Spedita

**Oggetto: Pagamento del contributo annuale di iscrizione.**

Il Consiglio dell'Ordine

Visto **“Il regolamento per il pagamento del contributo annuale di iscrizione”**  
(all.);

Visto il regolamento del CNF n. 3/2013: **“Norme per la riscossione dei contributi”**  
(all.) ed in particolare gli articoli:

**4. “Riscossione del contributo**

1. I Consigli dei singoli Ordini, **unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato** ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, **provvedono** - secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, **alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale** ai sensi dell'art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell'art. 2 che precede.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono **adempiere al versamento complessivo** è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento”;

**5. “Aspetti gestionali e contabili**

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.



*An. Chiodi*

2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.

3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti; il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto l'elenco, invita i Consigli ad attivarsi per la riscossione del contributo con l'avviso che il mancato avvio, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, del procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti sarà causa di segnalazione dell'Ordine inadempiente ai sensi dell'art. 7.”;

6. “Provvedimenti per gli iscritti morosi

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti al provvedimento della sospensione.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine - anche in via coattiva a mezzo ruolo - e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme ad esso dovute.”;

Art. 7. “Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale

... 2. La segnalazione ha altresì luogo nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 5, comma 3, non dimostrino di aver comunque avviato, entro i successivi sessanta giorni, il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti.

3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia la segnalazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre



Dr. Off. Lina



2012, n. 247 ai sensi dei commi precedenti è inibita la possibilità di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNF”;

ritenuto quanto sopra,

### INVITA

tutti gli iscritti, che ad oggi non abbiano ancora provveduto, al versamento del contributo di iscrizione annuale.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE TESORIERE

(Avv. Antonino Tornambè)

IL PRESIDENTE

(Avv. Filippo Di Giovanna)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Giuseppe Livio)



# ***CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di SCIACCA***

## ***Regolamento per il pagamento contributo annuale di iscrizione***

***(delibera C.O.A. del 18 settembre 2014)***

1. Il regolare pagamento della tassa annuale di iscrizione è condizione necessaria per usufruire di tutti i servizi del Consiglio.
2. La tassa annuale, stabilita a seguito di delibera assembleare, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno o nell'eventuale altra data stabilita da una delibera del Consiglio dell'Ordine. La tassa annuale non è dovuta nel caso di iscrizione agli albi o registri negli ultimi due mesi dell'anno ovvero di cancellazione dagli stessi nei primi due mesi dell'anno.
3. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento della tassa verrà applicata una mora, giustificata dagli oneri e dalle spese connesse a tale ritardato pagamento, pari ad € 10,00 per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita.
4. Qualora, decorsi sei mesi dalla scadenza del 31 marzo, l'iscritto non abbia ancora provveduto al pagamento della tassa annuale di iscrizione, a carico dello stesso verrà deliberata l'apertura di un Procedimento Disciplinare per la violazione dell'art. 15 del Codice Deontologico. Il Consiglio, previa contestazione dell'addebito e convocazione personale dell'interessato, ne disporrà la sospensione dall'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 29, comma 6, legge n. 247/2012. La sospensione, non avente carattere disciplinare, sarà revocata allorquando l'iscritto avrà provveduto al pagamento.
5. Il presente Regolamento, approvato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 18 settembre 2014, entrerà in vigore dall'1 gennaio 2015.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO 22 novembre 2013, n. 3.**

**Norme per la riscossione dei contributi**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

nella seduta del 22 novembre 2013

Visto l'art. 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

*a)* a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

*b)* a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

*c)* a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;

Visto l'art. 35, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in base al quale la riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Albi al CNF è compiuta dagli Ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF;

Visto l'art. 29, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare la riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza;

Vista la delibera di questo Consiglio nazionale del 19 luglio 2013, con la quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del regolamento approvato il 24 maggio 2013 e pubblicato il 27 maggio 2013;

Viste ed esaminate le osservazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine di Bari, Brindisi, Firenze, Frosinone, Milano, Palermo, Roma e Trani, nonché dal Coordinamento delle Unioni distrettuali e dall'Unione degli Ordini forensi della Sicilia;

**ADOPTA**  
**il seguente regolamento.**



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Art. 1.**

### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, dei contributi previsti dall'art. 35, comma 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

## **Art. 2.**

### *Misura della contribuzione*

1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'ammontare del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento e nello stesso termine ne comunica l'ammontare ai singoli Consigli degli Ordini territoriali.

2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento.

## **Art. 3.**

### *Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ciascun Consiglio dell'Ordine invia al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente laddove non vi abbia provveduto ai sensi dell'art. 16, comma 2 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall'art. 4, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193.

## **Art. 4.**

### *Riscossione del contributo*

1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, provvedono – secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa legge, alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell'art. 2 che precede.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento.





# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Art. 5.

### *Aspetti gestionali e contabili*

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.

3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti: il Consiglio Nazionale Forense, ricevuto l'elenco, invita i Consigli ad attivarsi per la riscossione del contributo con l'avviso che il mancato avvio, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'elenco, del procedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti sarà causa di segnalazione dell'Ordine inadempiente ai sensi dell'art. 7.

## Art. 6.

### *Provvedimenti per gli iscritti morosi*

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti al provvedimento della sospensione.

2. L'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine – anche in via coattiva a mezzo ruolo – e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme ad esso dovute.

## Art. 7.

### *Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale*

1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale, riscosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La segnalazione ha altresì luogo nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che, dopo aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 5, comma 3, non dimostrino di aver comunque avviato, entro i successivi sessanta giorni, il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti.

3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia la segnalazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. o) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ai sensi dei commi precedenti è inibita la possibilità di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNF.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## **Art. 8.**

### *Entrata in vigore del regolamento*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it).

## **Art. 9.**

### *Disciplina transitoria*

1. 1. Per gli anni 2013 e 2014, in considerazione della data di approvazione del presente Regolamento e della sua prima applicazione:

*a)* Il contributo resta determinato nella misura vigente e verrà, per l'anno 2015, rideterminato entro il 30 ottobre 2014, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del presente regolamento;

*b)* il termine fissato dall'art. 5, comma 2 per il versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale Forense al 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, resta fissato, per l'anno 2013, al 30 giugno 2014.